



**CAMERA DI COMMERCIO
TOSCANA NORD-OVEST**

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE NELLE VIOLAZIONI DI COMPETENZA DELLA CAMERA DI COMMERCIO TOSCANA NORD-OVEST

Articolo 1 – Oggetto e principi

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti per l'applicazione delle sanzioni amministrative relative a violazioni di leggi per le quali la Camera di Commercio ha competenza, nel rispetto della Legge n. 689/81 e dei principi di buon andamento, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza ed economicità del proprio operato.

Articolo 2 - Verbale di accertamento e notificazione della violazione

1. Il verbale di accertamento è l'atto con cui l'organo di vigilanza, rilevando la responsabilità di un soggetto per una violazione, ne comunica gli estremi al trasgressore. La contestazione può avvenire contestualmente o con notifica successiva.
2. Il verbale di accertamento deve contenere i seguenti elementi essenziali:
 - a) data e luogo dell'accertamento;
 - b) generalità e qualifica del verbalizzante;
 - c) generalità e domicilio dell'autore della violazione e degli eventuali obbligati in solido (art. 6 L.689/1981);
 - d) data e luogo dell'avvenuta violazione;
 - e) descrizione del fatto costituente la violazione;
 - f) indicazione delle norme violate;
 - g) eventuali dichiarazioni rese dall'autore della violazione;
 - h) entità della sanzione pecuniaria, indicata nei limiti minimo e massimo nonché del pagamento in misura ridotta;
 - i) autorità competente a ricevere scritti difensivi ed eventuali richieste di audizione personale;
 - j) sottoscrizione del verbalizzante, fatta salva, per gli atti emanati con sistemi informativi e telematici, la sostituzione della firma autografa con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile (art. 3 del D. lgs. 39/93);
 - k) in caso di notifica oltre i 90 gg, i motivi che hanno giustificato tale ritardo.
3. La notificazione di norma è effettuata mediante invio alla casella di posta elettronica certificata; laddove ciò non sia possibile, mediante utilizzo del servizio postale in conformità alle disposizioni di cui alla Legge n. 890 del 20 novembre 1982, restando comunque salve le modalità previste dal codice di procedura civile.
4. La mancata notificazione nei termini prescritti dall'art. 14, c.2 L.689/1981 estingue l'obbligazione. La notifica a mezzo posta per l'amministrazione precedente si perfeziona con la consegna del plico all'agente postale.

Articolo 3 - Termini per la notificazione

1. Il termine entro il quale deve essere notificato il verbale decorre dall'accertamento della violazione, ossia dalla data in cui l'accertatore constata la violazione.
2. Tale data, per le istanze presentate al R.I., al R.E.A. e ai fini dell'annotazione di impresa artigiana, di norma corrisponde alla data di iscrizione dell'atto o del fatto nel registro imprese/Rea e alla data di annotazione nella sezione speciale per le imprese artigiane; per i bilanci di esercizio delle società di capitali depositati al registro imprese, la data dell'accertamento corrisponde in via generale alla data in cui i bilanci stessi sono resi disponibili per la consultazione.
3. E' fatta comunque salva la possibilità di indicare nel verbale una data di accertamento diversa da quella di cui al punto precedente in caso di istruttoria di particolare complessità.

Articolo 4 - Concorso di persone

1. Nel caso di concorso di più persone nella commissione di una violazione che comporta una sanzione amministrativa, la contestazione o la notificazione deve essere effettuata per ognuno dei concorrenti con verbali distinti.

Articolo 5 - Responsabili delle violazioni ed applicazioni pratiche

1. In caso di violazioni alle disposizioni in materia di tenuta del registro delle imprese e del repertorio economico amministrativo, le sanzioni si applicano ai soggetti in carica al momento della violazione, in quanto obbligati principali, e più precisamente:
 - a) in caso di ditte individuali, al titolare;
 - b) in caso di società, a tutti gli amministratori;
 - c) in caso di consorzi, a coloro che hanno la direzione del consorzio;
 - d) in caso di nomina di amministratori di società di capitali, a ciascun amministratore nominato;
 - e) in caso di cessazione di amministratori di società di capitali, ai membri del collegio sindacale.
2. In caso di violazioni alla legge regionale in materia di impresa artigiana, le sanzioni si applicano ai titolari o ai legali rappresentanti dell'impresa.
3. In via generale, per le violazioni di competenza della Camera di Commercio, ulteriori rispetto a quelle considerate ai commi 5.1 e 5.2, in cui è indicata l'impresa quale obbligato all'adempimento, le sanzioni si applicano ai titolari o ai legali rappresentanti dell'impresa.
4. Nel caso di sanzioni a carico di una società/consorzio, la persona giuridica è obbligata in solido con gli obbligati principali. L'adempimento da parte della persona giuridica ha effetti liberatori nei confronti dell'obbligato principale laddove il pagamento corrisponda esattamente a quanto richiesto dall'Organo accertatore tenendo, altresì, conto delle spese del procedimento.
5. In seguito alla cancellazione della società dal Registro Imprese, i competenti uffici notificano i verbali di accertamento e le ordinanze solo a coloro che risultavano essere gli obbligati principali e non anche all'obbligato in solido.
6. Gli amministratori di società di capitali sono personalmente tenuti a comunicare la propria nomina ai sensi delle vigenti disposizioni; pertanto, in questo caso non sussiste rapporto di solidarietà con la società.

7. L'Ufficio preposto all'applicazione della sanzione amministrativa, ai fini dell'accertamento della responsabilità verifica altresì, caso per caso, eventuali, specifiche indicazioni di legge diverse da quanto previsto in via generale nel precedente punto 5.1, la presenza delle condizioni indicate dagli artt. 2, 3 e 4 della Legge n. 689/1981, oltre ad eventuali procure speciali o limitazioni di responsabilità risultanti dal Registro delle Imprese.

Articolo 6 - Costo del procedimento di accertamento

1. Per ogni verbale di accertamento il trasgressore, oltre all'importo richiesto a titolo di pagamento in misura ridotta della sanzione, è tenuto a corrispondere le spese del procedimento, liquidate nella misura definita in apposito atto dirigenziale e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente. Tale misura dovrà tenere conto del costo del procedimento e sarà differenziata in caso di notifiche telematiche o cartacee.
2. Le spese del procedimento di accertamento sono dovute dai soggetti obbligati in via principale. Il soggetto obbligato in solido, in ragione della sua qualità, può sempre liberare i trasgressori effettuando il relativo pagamento liberatorio comprensivo delle spese di procedimento a carico degli obbligati principali.

Articolo 7 - Scritti difensivi e audizione personale

1. Successivamente alla notifica del verbale, l'interessato ha la possibilità di presentare scritti difensivi in carta semplice, preferibilmente inoltrati per via telematica, allegando eventuale documentazione, e può presentare richiesta di audizione personale.
2. La convocazione dell'interessato per l'audizione è effettuata all'indirizzo pec o, nel caso ciò non sia possibile, mediante posta elettronica ordinaria con conferma di lettura in modo da accertarne la ricezione o, in via residuale, con raccomandata a/r. Non si procede alla convocazione per l'audizione se negli scritti difensivi emergono motivazioni sufficienti per l'archiviazione.
3. L'audizione è effettuata alla presenza di due addetti dell'Ente; è sempre richiesta la sottoscrizione del verbale da parte del trasgressore. Delle dichiarazioni rese nel corso dell'audizione viene redatto un sintetico verbale, una copia del quale viene consegnata all'interessato.
4. Qualora l'interessato, pur avendo presentato scritti difensivi, effettui il pagamento della sanzione in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge n. 689/81, non si procederà all'esame degli scritti difensivi poiché detto pagamento, avendo effetto liberatorio, conclude in modo definitivo il procedimento sanzionatorio.
5. L'ufficio competente ad emettere l'ordinanza ingiunzione può sempre richiedere ulteriori informazioni agli organi che hanno proceduto all'accertamento della violazione.

Articolo 8 - Rapporto

1. Gli organi accertatori interni, verificato il mancato pagamento dell'importo ridotto della sanzione e delle spese di procedimento nei termini prescritti, trasmettono almeno annualmente all'ufficio competente i rapporti di cui all'art. 17 della L. 689/81, allegando prova della notifica dei verbali effettuata nei termini di legge.

2. Nel caso in cui sia ritenuto fondato l'accertamento, non sia stato effettuato il pagamento liberatorio nei termini o il pagamento in misura ridotta non sia stato effettuato correttamente, verrà emessa l'ordinanza ingiunzione di pagamento entro il termine prescrizione previsto dalla legge.

Articolo 9 – Ordinanza ingiunzione e importo della sanzione

1. Al fine di garantire la massima trasparenza nonché l'uniformità di trattamento del regime sanzionatorio, gli importi dell'ordinanza ingiunzione di norma applicabili sono definiti con apposito atto dirigenziale, tenendo conto dei criteri indicati dalla legge e dal presente Regolamento, in particolare: graduazione della sanzione in base all'entità del ritardo nell'adempimento, all'eventuale presenza di reiterazione dell'illecito e all'assenza di attenuanti al comportamento omissivo del contribuente desumibile dagli scritti difensivi; determinazione dell'importo della sanzione di norma superiore all'importo ridotto previsto dall'art. 16 della legge 689/81, salvo il caso in cui, dagli scritti difensivi presentati e/o dalla documentazione esistente agli atti, risulti una o più delle seguenti circostanze, in presenza delle quali può essere applicata una sanzione pari al minimo edittale:
 - a) violazione di lieve entità;
 - b) fattispecie di difficile interpretazione normativa, dovuta a giurisprudenza discordante sulla portata applicativa della norma;
 - c) attività del trasgressore per limitare le conseguenze dell'illecito, in assenza di reiterazione;
 - d) condizioni del trasgressore di particolare disagio economico, puntualmente documentate.
2. In deroga ai criteri precedenti, qualora l'importo della sanzione ridotta superi la somma di € 5.000,00 il Dirigente competente può definire un diverso importo della sanzione motivandone adeguatamente le ragioni.
3. E' in ogni caso fatta salva la valutazione di ogni circostanza risultante dagli scritti difensivi e/o dalla documentazione esistente agli atti dai quali sia desumibile una minore gravità della violazione.

Articolo 10 – Ordinanza di archiviazione

1. Nel caso in cui, d'ufficio o tramite le difese svolte dagli interessati, l'accertamento degli organi di vigilanza sia ritenuto infondato o emerga la carenza di responsabilità delle persone obbligate, viene emessa un'ordinanza di archiviazione, comunicata all'organo che ha redatto il rapporto e all'interessato nel caso in cui sia emessa in accoglimento delle difese.
2. L'archiviazione è disposta anche nei seguenti casi:
 - a) presenza di vizi non sanabili nella procedura di accertamento, contestazione o notifica della violazione;
 - b) notifica del verbale oltre i termini di legge salvo il caso in cui sussistano particolari motivi che giustificano il ritardo;
 - c) eseguito pagamento del preavviso bonario oltre il termine assegnato dall'ufficio accertatore, ma prima della notifica del verbale di accertamento;
 - d) eseguito pagamento liberatorio nei termini, ovvero oltre i termini, quando comunque verrebbe confermato l'importo pagato;
 - e) sopravvenuta inesigibilità della somma dovuta per la violazione per decorso del termine previsto dall'art. 28 della L. 689/81;
 - f) mancata iscrizione del trasgressore all'anagrafe della popolazione residente o suo trasferimento all'estero;

g) ogni altro caso in cui, al termine dello svolgimento dell'istruttoria non sussistono elementi sufficienti per poter ravvisare con certezza l'avvenuta violazione o non sia stato sufficientemente assicurato il diritto alla difesa del trasgressore.

3. Rimane in ogni caso ferma la possibilità del dirigente di adottare ordinanza di archiviazione in sede di autotutela.

Articolo 11 - Costo del procedimento sanzionatorio

1. Le spese di procedimento per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione e di confisca sono stabilite per l'ammontare indicato nell'atto dirigenziale di cui all'art. 6.1.

Articolo 12 - Rateizzazione dell'importo

1. Su richiesta motivata dell'obbligato al pagamento della sanzione che si trovi in condizioni economiche disagiate, previa presentazione di apposita istanza entro il termine di pagamento dell'ordinanza e di adeguata documentazione, può essere concessa dal dirigente competente con propria ordinanza la rateizzazione della sanzione pecuniaria, in rate mensili costanti fino ad un massimo di trenta. Di norma, ciascuna rata non è inferiore a Euro 50,00. La rateizzazione è soggetta al pagamento degli interessi al tasso di interesse legale ai sensi dell'art. 1282 comma 1 del Codice Civile, vigente al momento della ordinanza di autorizzazione.
2. L'obbligazione può essere estinta in ogni momento mediante unico pagamento dell'ammontare residuo della sanzione dovuta.

Articolo 13 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge.

Articolo 14 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito di pubblicazione all'Albo camerale e sul sito internet istituzionale.